



Secondo l'avvocato generale Kokott l'imposta polacca nel settore del commercio al dettaglio e l'imposta ungherese sulla pubblicità non violano le norme dell'UE sugli aiuti di Stato

Un'imposizione a carattere progressivo del fatturato delle imprese non contrasta con le norme in materia di aiuti di Stato

Secondo la tendenza internazionale, la Polonia e l'Ungheria hanno introdotto imposte dirette per le imprese calcolate non già sugli utili, bensì sul fatturato, configurate secondo aliquote progressive. Esse riguardano principalmente le imprese con alti livelli di fatturato, cioè le grandi imprese.

Il 6 luglio 2016 la Polonia ha adottato la legge sull'imposta nel settore del commercio al dettaglio, entrata in vigore il 1° settembre 2016. Conformemente ad essa, i venditori al dettaglio di merci al consumatore sono soggetti per il loro fatturato mensile eccedente i 17 milioni di zloty polacchi (PLN, ossia circa 4 milioni di euro) ad un'imposta pari allo 0,8 % per lo scaglione di fatturato compreso tra 17 e 170 milioni di PLN e all'1,4 % per lo scaglione di fatturato superiore.

L'11 giugno 2014 l'Ungheria ha adottato la legge relativa all'imposta sulla pubblicità, secondo la quale coloro che pubblicano pubblicità (giornali, media audiovisivi, servizi pubblicitari), versano sul fatturato netto di un esercizio annuale, generato dalla diffusione pubblicitaria in Ungheria, un'imposta progressive (sei aliquote tra 0% e 50%). Queste aliquote d'imposta sono state poi sostituite da un sistema a doppia aliquota: cioè lo 0 % applicabile alla quota di fatturato al di sotto di 100 milioni di HUF (circa EUR 312 000) e il 5,3% per la quota al di sopra. Per il primo esercizio contabile tale legge prevedeva la possibilità di dedurre parzialmente per un periodo transitorio eventuali perdite riportate dall'esercizio precedente.

Con decisioni del 30 giugno 2017¹ e del 4 novembre 2016² la Commissione ha dichiarato entrambe le imposte incompatibili con il mercato interno, in quanto attribuiscono un indebito vantaggio alle imprese più piccole «sottotassate» e costituiscono dunque un aiuto di Stato.

La Polonia e l'Ungheria hanno impugnato le decisioni della Commissione dinanzi al Tribunale dell'UE.

Con sentenze del 16 maggio 2019³ e del 27 giugno 2019⁴ **il Tribunale ha accolto i ricorsi e ha annullato le decisioni della Commissione in quanto non ha ravvisato in nessuno dei due regimi fiscali vantaggi selettivi e dunque aiuti di Stato a favore delle imprese con minor fatturato.** La Commissione ha proposto ricorso avverso tali due sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

¹ Decisione (UE) 2018/160, del 30 giugno 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in relazione all'imposta sul settore del commercio al dettaglio (GU 2018, L 29, pag. 38).

² Decisione (UE) 2017/329, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l'Ungheria ha dato esecuzione (GU 2017, L 49, pag. 36).

³ Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2019, Polonia/Commissione ([T-836/16 e T-642/17](#); v. anche comunicato stampa [n. 64/19](#)).

⁴ Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2019, Ungheria/Commissione ([T-20/17](#); v. anche comunicato stampa [n. 84/19](#)).

Nelle sue conclusioni odierne l'avvocato generale Kokott propone alla Corte di respingere l'impugnazione della Commissione e di confermare le sentenze del Tribunale.

Essa fa riferimento alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia⁵ nel contesto delle libertà fondamentali, secondo la quale un'imposizione progressiva può essere basata sul fatturato, in quanto, per un verso, l'importo del fatturato rappresenta un criterio distintivo neutro e, per altro verso, esso rappresenta un indice pertinente della capacità contributiva dei soggetti passivi.

Ciò sarebbe applicabile del pari alla normativa in materia di aiuti di Stato. Data l'assenza di regolamentazione dell'Unione in materia, rientra nella competenza fiscale degli Stati membri determinare le basi imponibili e la ripartizione della pressione fiscale sui diversi fattori di produzione e sui diversi settori economici⁶. In linea di principio, quindi, solo un'eccezione a tale regime fiscale autonomo può essere valutata alla luce del diritto degli aiuti di Stato, ma non la creazione del regime fiscale stesso.

Dal diritto dell'Unione non può essere dedotta una tassazione «normale». **Il punto di partenza può essere quindi solo la decisione di ciascun legislatore nazionale** circa quella che considera una normale tassazione. Nella fattispecie, è un'imposta progressiva sul reddito applicabile alle imprese di commercio al dettaglio, rispettivamente a coloro che offrono servizi pubblicitari, che si riferisce, quanto alla base imponibile, al fatturato.

Una normativa tributaria generale, che come nella specie determina anzitutto il quadro di riferimento, può quindi costituire un aiuto solo se è stata configurata in modo manifestamente incoerente. Il Tribunale ha giustamente concluso per l'assenza di una siffatta incoerenza relativamente all'imposta polacca nel settore del commercio al dettaglio e all'imposta sulla pubblicità ungherese.

Un'imposta sul reddito basata sugli utili, al pari di un'imposta sul reddito basata sul fatturato, presenta **vantaggi e svantaggi**. Tuttavia, soppesare e assumere la responsabilità di tale tassazione non spetta ad un'autorità o a un tribunale, bensì ad un legislatore democraticamente legittimato. Il legislatore tributario (in questo caso il legislatore polacco, rispettivamente ungherese) deve decidere quale imposta ritiene adeguata. In ogni caso, la normativa in materia di aiuti di Stato non richiede l'introduzione dell'imposta più adeguata dal punto di vista della Commissione.

Le imposte sul reddito basate sul fatturato sono in aumento a livello mondiale, come dimostra anche l'imposta sui servizi digitali proposta dalla Commissione. Anche quest'ultima collega la tassazione delle imprese al loro fatturato annuo. A tale riguardo, l'imposta polacca nel settore del commercio al dettaglio e quella ungherese sulla pubblicità non differiscono dall'imposta sui servizi digitali prevista a livello dell'Unione.

Neppure un sistema di aliquote progressive in quanto tale costituisce un'incoerenza. Infatti, nell'ambito di una tassazione del reddito, le aliquote progressive sono alquanto comuni al fine di ottenere un'imposizione in funzione della capacità finanziaria. Ciò vale sia per l'imposta sul reddito basata sugli utili, sia per l'imposta sul reddito basata sul fatturato. Se è vero che fatturati più elevati non implicano necessariamente maggiori profitti, essi costituiscono tuttavia la premessa per maggiori profitti. Pertanto, la differenziazione non è incoerente.

Neanche la **contabilizzazione nell'ambito della tassazione del reddito delle perdite** introdotta dall'Ungheria **per il primo anno dell'imposta sulla pubblicità** configura un aiuto di Stato. Poiché il dato di fatto dell'esistenza di perdite nell'esercizio precedente è un criterio oggettivo e dato che le imprese con perdite e con profitti nell'anno precedente si differenziano per la loro diversa capacità di sopportare un onere fiscale supplementare indipendente dagli utili, l'attuazione di tale disposizione transitoria non è neanche essa incoerente.

⁵ Sentenze della Corte del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország (C-75/18) e Tesco-Global Áruházak (C-323/18), v. anche comunicato stampa n. 20/20.

⁶ Sentenze del 26 aprile 2018, ANGED (C-233/16 a C-237/16, v. anche comunicato stampa n. 57/18), e del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, v. anche comunicato stampa n. 120/11).

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni ([C-562/19 P](#) e [C-596/19 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106